

ATTO N. DD 2741

DEL 03/06/2021

Rep. di struttura DD-TA0 N. 154

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: MESSA IN ESERCIZIO ED AMPLIAMENTO DI NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO
COMUNE: MONTALENGHE
PROPONENTE: AZIENDA AGRICOLA MATTIODA S.R.L.
PROCEDURA: FASE DI VALUTAZIONE EX ART.12 L.R. 40/98 E S.M.I. ED ARTT. 23 E
27 BIS DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Premesso che:

In data 25/05/2020 l'Azienda Agricola Mattioda s.r.l. - con sede legale in Via Amedeo Vallero n. 1 a Rivarolo Canavese (TO) e P. IVA 12217570014 - ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/98 e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di "*Messa in esercizio ed ampliamento di nuovo allevamento avicolo*" da realizzarsi nel comune di Montalenghe (TO).

Il progetto presentato rientra nella categoria progettuale individuata al punto n. 17 dell'Allegato A2 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed al punto ac) dell'allegato III alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. : "*Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 85.000 posti per polli da ingrasso.*"

Sempre in data 25/05/2020, per il medesimo progetto, è stata presentata istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A) ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il progetto rientra alla voce 6.6 del Punto 6 "*Altre attività*" dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.): "*Allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) con più di 40000 posti pollame .*"

La compiuta istruttoria tecnico-amministrativa delle due procedure è stata coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.. L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico e della Conferenza di

Servizi.

Con nota prot. n. 40421 del 12/06/2020 è stato richiesto, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi, a verificare, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, la completezza e l'adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente, esclusivamente ai fini dell'avvio della procedura, e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Non essendo pervenute comunicazioni, con pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino dell'avviso di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 15/07/2020, è stato dato avvio alla procedura interdisciplinare di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Al fine di una disamina tecnica del progetto finalizzata a verificare la necessità di richiedere al proponente eventuali integrazioni di cui al comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. necessarie al completamento dell'istruttoria, con nota prot. n. 48988 del 15/07/2020 è stata indetta la conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i. assegnando un termine di 60 giorni per la presentazione dei pareri di competenza.

In relazione alle problematiche ambientali-tecnico-progettuali-gestionali emerse in sede istruttoria durante la prima riunione dell'Organo Tecnico per la VIA (effettuata mediante videoconferenza in data 23/09/2020) e dai pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, con nota prot. n. 71514 del 13/10/2020 ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis, sono state richieste integrazioni alla documentazione fornita in allegato alle istanze presentate in data 25/05/2020 assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle stesse.

La Società Agricola Mattioda s.r.l. in data 09/11/2020 richiedeva una proroga di 180 gg rispetto al termine assegnato di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni. La proroga, ai sensi del comma 5 art. 27 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., è stata concessa con nota prot. n. 81636 del 10/11/2020.

In data 04/01/2021 il Proponente trasmetteva la documentazione integrativa richiesta.

In data 18/02/2021 si è svolta in modalità telematica la seconda riunione del gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA.

In data 25/02/2021 si è svolta in forma simultanea e sincrona, in modalità telematica la prima seduta della conferenza dei servizi decisoria ex. art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., convocata con nota prot. n. 2047 del 12/01/2021, per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari all'esercizio ed alla costruzione del progetto.

Nell'ambito di svolgimento di detta conferenza era emersa la necessità di richiedere alla società proponente aggiornamenti e chiarimenti alla documentazione presentata. Tale richiesta è stata formalizzata con nota prot n. 27331 del 5 marzo 2021 confermando al contempo, come già comunicato in sede di conferenza dei servizi, la sospensione dei tempi del procedimento in attesa del ricevimento degli approfondimenti richiesti.

In data 23/03/2021 il Proponente trasmetteva l'aggiornamento della documentazione.

In data 14/04/2021 si è svolta in modalità telematica la terza riunione del gruppo di lavoro dell'Organo

Tecnico per la VIA.

In data 28/04/2021 si è svolta in forma simultanea e sincrona, in modalità telematica, la seconda seduta della conferenza dei servizi decisoria ex. art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., convocata con nota prot. n. 36057 del 29/03/2021.

A seguito di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi il Proponente in data 21/05/2021 ha aggiornato la relazione geologica/geotecnica e dato evidenza della formalizzazione al Comune di San Giorgio Canavese in data 20/05/2021 della proposta di una verifica strutturale sul ponte di proprietà comunale.

Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico ai sensi dell'articolo 14 lettera b) della l.r. 40/98 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Considerato che:

Dal punto di vista amministrativo

Ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto è stata coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di cui all'art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe i seguenti pareri, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura, allegati al presente atto (Allegato B) parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale:

- autorizzazione paesaggistica n. 1/2021 rilasciata dal Comune di Montalenghe ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

I titoli edilizi necessari alla realizzazione del progetto saranno gestiti con iter separato da parte del Comune di Montalenghe.

Anche la concessione al prelievo idrico ai sensi del Regolamento Regionale 10/R/2003 da nuovo pozzo è stata gestita con iter separato dagli uffici competenti della C.M.To.

Il parere dell'ASL TO 4 competente per territorio non è un titolo abilitativo ma un parere istruttorio acquisito in sede di conferenza dei servizi.

Per quanto riguarda l'AIA, e tutti gli altri atti autorizzativi ad essa correlati, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica è risultato possibile definire le condizioni dell'autorizzazione per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento. L'autorizzazione integrata ambientale verrà rilasciata dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Non verranno ricompresi nel giudizio stesso, rimettendone pertanto le valutazioni al competente Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco, gli eventuali adempimenti in materia di Prevenzione Incendi.

Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'assolvimento degli eventuali oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Montalenghe.

Per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza, il giudizio di compatibilità ambientale non ricomprende quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei.

Rilevato che:

Dal punto di vista programmatico, progettuale ed ambientale

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta l'Organo Tecnico per la VIA, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98, ha elaborato la relazione generale sul progetto ("*Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico*"); le risultanze istruttorie fanno riferimento alla valutazione complessiva degli elaborati forniti dal proponente in data 28/05/2020, successivamente integrati ed aggiornati dagli elaborati trasmessi in data 04/01/2021, in data 23/03/2021 e per ultimo in data 21/05/2021, nonché da quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi nelle sedute del 25/02/2021 e 28/04/2021, ai cui verbali si rimanda per i dettagli, e dai pareri giunti da parte dei soggetti facenti parte della conferenza e dei membri dell'Organo tecnico per la VIA conservati agli atti.

La "*Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico*", parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale (Allegato A), rileva che per il progetto in oggetto sussistono i presupposti per il rilascio di un giudizio positivo di compatibilità ambientale e che non risulta necessario integrare il progetto con specifiche condizioni ambientali fatto salvo quanto specificato nella sezione III.

Rilevato inoltre che:

Nel corso dell'istruttoria condotta sono stati adeguatamente approfonditi e valutati tutti gli elementi emersi e segnalati dagli enti coinvolti, ivi compresi i rilievi avanzati da parte dei Comuni limitrofi al Comune che ospita l'impianto, il dissenso dei quali tuttavia è stato ritenuto superabile per gli aspetti tecnici, per gli elementi progettuali e per le garanzie di tutela della salute pubblica ed ambientale che risultano dall'attuale configurazione progettuale, delineatasi anche in seguito alle richieste integrative assolute dai proponenti.

Il Comune di San Giusto e il Comune di San Giorgio eccepiscono infatti motivi di detrimento del valore intrinseco della qualità delle rispettive comunità, dal momento che entrambe sarebbero affette, in quanto al primo, da una compromissione delle legittime aspettative in termini di salubrità e qualità della vita e, per il secondo, da un disvalore derivante anche da pregresse previsioni di sviluppo, pure sancite dagli strumenti regolatori, che verrebbero meno nel caso della realizzazione del progetto in esame.

Sotto tale profilo, come emerge dagli atti procedurali, va rilevato che -in quanto al primo Comune- le riserve manifestate sono fondate sostanzialmente su preoccupazioni facenti leva su esperienze pregresse relative ad altre iniziative consimili ma espresse in termini analogici e non tecnici né tantomeno suffragati da notazioni tecniche o proposte atte a definire condizioni per la soluzione di merito delle questioni sollevate e -in quanto al secondo Comune- che il nocumento al potenziale sviluppo che conseguirebbe all'installazione dell'impianto proposto non trae dimostrazione dagli strumenti di pianificazione vigenti, tenuto presente che la realizzazione dell'opera esaminata è ammessa e non pare in contrasto con previsioni pure riferite ma alle quali in ogni caso non è stato dato seguito.

Conseguentemente, nel rispetto della normativa vigente (art. 14 ter della 241/90, e 14 bis comma 3, in particolare) non si è ritenuto di poter considerare elemento ostativo alla presente autorizzazione il dissenso genericamente motivato o senza le dovute e specifiche indicazioni delle modifiche necessarie ai fini dell'assenso.

Ritenuto pertanto di poter esprimere per il progetto in esame giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visti:

- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi depositati agli atti;
- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la "Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico" allegata alla presente;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Nota congiunta del Segretario e Direttore Generale n. 29870 del 27 aprile 2020 "Competenza all'assunzione dei provvedimenti nell'ambito del codice dell'ambiente connotati da discrezionalità amministrativa";
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. **Di esprimere**, per i motivi indicati in premessa che si intendono interamente richiamati nel presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di cui all'istanza presentata in data 25/05/2020, denominato "*Messa in esercizio ed ampliamento di nuovo allevamento avicolo*" da realizzarsi nel comune di Montalenghe (TO) presentato dall'Azienda Agricola

Mattioda s.r.l. - con sede legale in Via Amedeo Vallero n. 1 a Rivarolo Canavese (TO) e P. IVA 12217570014 .

2. **Di stabilire** che il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali ed adempimenti riportati nella Sezione III dell'Allegato A "*Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico*" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. **Di dare atto** che il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe i pareri, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura, allegati al presente atto nell'Allegato B facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. **Di dare atto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 quater del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. verrà rilasciata dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale.
5. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.
6. **Di stabilire** che il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente; in particolare, il proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei.
7. **Di stabilire** che l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della L.R. 40/98, dovrà avvenire in un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione del progetto.
8. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha un'efficacia temporale stabilita in cinque anni dalla data di pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino. Decorsa l'efficacia temporale sopraindicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile

Torino, 03/06/2021



Città metropolitana di Torino

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO A

RELAZIONE GENERALE SULL'ISTRUTTORIA DELL'ORGANO TECNICO

Progetto:

***“MESSA IN ESERCIZIO ED AMPLIAMENTO DI NUOVO
ALLEVAMENTO AVICOLO”***

Comune: **MONTALENGHE**

*Presentato per la fase di Valutazione
ex Art. 12 Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40
ed artt. 23 e 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

Proponente: **AZIENDA AGRICOLA MATTIODA S.R.L.**

SEZIONE I PROGETTO

Localizzazione e descrizione del progetto

L'area oggetto dell'intervento è localizzata nel Comune di Montalenghe (TO) in località Pramaggiore; più precisamente sono interessati i mappali 24, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 112, 123 del Foglio 17 per una superficie di circa 37.000 mq, facenti parte di un lotto più esteso di proprietà di circa 142.000 mq.

Allo stato attuale nell'area è presente un capannone adibito ad allevamento avicolo di polli da carne (broiler) insediatosi a seguito del rilascio, da parte del SUAP di Cuornè, del Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico n. 2020/106 del 13/02/2020 comprensivo dei seguenti atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Autorizzazione Paesaggistica n. 2/2020 rilasciata dal Comune di Montalenghe;
- Permesso di Costruire n. 1179/2020 rilasciato dal Comune di Montalenghe;
- IAP rilasciato dal Comune di Rivarolo Canavese.

I reflui domestici derivanti dai bagni aziendali e dall'abitazione del custode sono stati autorizzati con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della CMTò con D.D. n. 273-1487/2020 del 02/05/2020 e rilasciata dal SUAP di Cuornè con provvedimento conclusivo datato 27/05/2020.

Il progetto prevede il completamento dell'allevamento mediante la realizzazione di ulteriori 4 capannoni, di identiche dimensioni al primo, con superficie di allevamento utile pari a 1.987 m² al netto del locale di servizio.

In tutti i capannoni sarà presente una pavimentazione piena cementata, sulla quale, all'inizio di ciascun ciclo, verrà distribuita la lettiera (lolla di riso) e verranno posati le mangiatoie e gli abbeveratoi.

Nel sito potranno essere allevati polli da carne sia di sesso femminile che maschile. Per ogni ciclo produttivo verranno introdotti animali da allontanare al raggiungimento dell'idoneo peso vivo di macellazione; in particolare potranno essere inviati al macello:

- femmine di 1,7 Kg di peso vivo raggiunto in 35 giorni di allevamento;
- femmine/maschi con sfoltimento a 1,7 Kg di peso vivo raggiunto in 35 giorni di allevamento e a 2,5 Kg di peso vivo raggiunto in 45 giorni di allevamento;
- femmine di 2,5 Kg di peso vivo raggiunto in 45 giorni di allevamento;
- femmine/maschi con due sfoltimenti, a 1,7 Kg di peso vivo raggiunto in 35 giorni di allevamento, a 2,4 kg di peso vivo in 45 giorni e a 3,4 Kg di peso vivo raggiunto in 56 giorni di allevamento;
- maschi di 3,4 Kg di peso vivo raggiunto in 50 giorni di allevamento;
- maschi di 3,4 Kg di peso vivo raggiunto in 56 giorni di allevamento.

Per una superficie totale di allevamento pari a 9.935 m² la consistenza massima è stata individuata in 227.920 capi, già computati in relazione all'ottenimento dell'autorizzazione, da rilasciarsi da parte

del Servizio Veterinario competente, ad allevare ad una densità pari 39 kg/mq ai sensi dell'art. 3 co. 3 del D. Lgs n. 181/2010 in materia di protezione dei polli allevati per la produzione di carne (broilers). Prima dell'ottenimento della deroga, valida per singolo capannone, i cicli di allevamento devono rispettare una densità di allevamento pari a 33 kg/mq.

A fine ciclo, dopo l'allontanamento e l'avvio al macello degli animali, dai capannoni sono rimossi abbeveratoi, mangiatoie e lettiere esauste per procedere al lavaggio delle strutture ed alla disinfezione dei locali.

Tutti gli effluenti zootecnici prodotti (pollina) saranno immediatamente allontanati dal sito al termine del ciclo di allevamento, ed indirizzati agli impianti a digestione anaerobica terzi con cui sono stati stipulati regolari contratti, senza ricorrere alla fase di stoccaggio in sito e/o in campo ed utilizzazione agronomica.

Solamente qualora si verificassero anomalie non imputabili alla ditta nel perseguire la suddetta tecnica gestionale, la stessa provvederà allo stoccaggio della pollina in platea. Tale deposito non avrà funzione di permettere la maturazione dell'effluente per un determinato periodo, ma sarà utilizzato esclusivamente in caso eccezionali per il tempo strettamente necessario.

Per le acque ad uso igienico-sanitario è previsto l'approvvigionamento da acquedotto, mentre per gli altri utilizzi è previsto l'utilizzo di un pozzo ad uso zootecnico. Ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della CMT o con D.D. n. 434 - 2652/2020 del 13/07/2020 ha autorizzato la Società proponente alla ricerca di acque sotterranee ad uso zootecnico tramite la trivellazione e la costruzione di n. 1 pozzo in falda superficiale e ad effettuare le relative prove di pompaggio e di impianto.

La ditta intende abbandonare il progetto di riscaldamento dei ricoveri zootecnici mediante GPL in vista della realizzazione di un nuovo impianto ad acqua calda alimentato da una centrale di produzione del fluido termovettore, costituita da due gruppi a pompa di calore. È prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico il cui programma di sviluppo prevede un primo impianto da 100kw in autoconsumo, da integrare poi sul primo capannone esistente e su quelli in progetto per ottenere un complessivo di 950kwp.

Non sono previsti presso l'allevamento impianti di essiccazione o di molitura. I mangimi provengono dall'esterno e sistemati in appositi silos di stoccaggio, dai quali vengono prelevati e distribuiti automaticamente.

SEZIONE II

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA

Premessa

Nel corso dell'istruttoria tecnica integrata per i procedimenti di VIA e di AIA sono state evidenziate alcune problematiche ambientali-tecnico-progettuali-gestionali sulla base delle quali è stata formalizzata al proponente con nota prot. n. 71514 del 13/10/2020 una richiesta di integrazioni relativamente a tali aspetti:

- alternative
- situazione attuale dell'area
- vincolo paesaggistico
- aspetti geologico e geotecnici
- aspetti progettuali/gestionali (cronoprogramma, fase di cantiere, consistenza allevamento, confronto con le BAT)
- gestione pollina
- benessere e sanità animale
- mitigazioni e compensazioni
- scarichi/gestione acque meteoriche/approvvigionamento idrico
- qualità dell'aria ed emissioni di odori
- viabilità

per le quali, a seguito delle integrazioni e degli ulteriori aggiornamenti al progetto e allo studio di impatto ambientale, **sono state definite soluzioni progettuali e gestionali che si ritengono condivisibili.**

Le risultanze istruttorie nel seguito riportate fanno riferimento alla valutazione complessiva degli elaborati forniti dal proponente in data 28/05/2020, successivamente integrati ed aggiornati dagli elaborati trasmessi in data 04/01/2021, in data 23/03/2021 e per ultimo in data 21/05/2021, nonché da quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi nelle sedute del 25/02/2021 e 28/04/2021, ai cui verbali si rimanda per i dettagli, e dai pareri giunti da parte dei soggetti facenti parte della conferenza e dei membri dell'Organo tecnico per la VIA conservati agli atti.

Si dà atto che la documentazione è stata presentata con un grado di dettaglio adeguato e commisurato alle caratteristiche dell'opera e del contesto ambientale nel quale si inserisce.

L'istruttoria è stata svolta adottando lo stesso "metro di giudizio" utilizzato per questa tipologia di stabilimenti sulla base dell'esperienza maturata negli anni sul territorio; in particolare si rileva, viste le osservazioni e le preoccupazioni condivisibili espresse da parte delle amministrazioni locali sul tema, che per lo stabilimento in esame saranno adottati per la prima volta sul territorio della CMTO monitoraggi specifici che potranno ulteriormente migliorare le prestazioni ambientali dello stabilimento nel quale si prevede ai fini della corretta gestione dello stesso l'adozione di tutte le BAT di settore per prevenire e ridurre i potenziali impatti, soprattutto dal punto di vista odorigeno.

Quadro di riferimento programmatico

Piano regolatore comunale

L'area oggetto dell'intervento è classificata del vigente P.R.G.C. del Comune di Montalenghe come "Area E – area ad uso agricolo".

Piani sovraordinati

Non si ravvisano incompatibilità con gli strumenti di pianificazione sovraordinata quali il PTC2 ed il PPR.

L'area oggetto dell'intervento ricade all'interno delle aree di ricarica della falda così come individuate nell'Allegato 2 della D.D. n. 268 del 21/7/2016 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi -

attuazione del comma 4 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela della Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della delimitazione a scala 1:250.000"; Non si ravvisano incompatibilità con la documentazione tecnica che disciplina i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde approvata dalla Regione Piemonte, in attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con la D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017".

Vincolo paesaggistico

L'area oggetto dell'intervento è interessata da vincolo paesaggistico per la presenza di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) "*i territori coperti da foreste e da boschi*" del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.

In minor parte l'area oggetto dell'intervento è anche interessata dal vincolo derivante dalla presenza di aree dichiarate di notevole interesse pubblico ex art.136 del D.Lgs. 42/2004 (Bene ex Legge n. 1497 del 1939, D.M.04/02/1966 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino - Ivrea – Quincinetto*").

Per il capannone esistente, come già indicato, è stato rilasciata da parte del Comune di Montalenghe Autorizzazione Paesaggistica n. 2/2020.

Per il progetto di ampliamento è stata rilasciata dal Comune di Montalenghe, a seguito di espressione favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 2898 del 19/02/2021, Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2021.

Si evidenzia in particolare che è stato espresso parere *favorevole* all'intervento proposto, "*a condizione che si rispettino le condizioni espresse dalla Commissione Locale del Paesaggio nel verbale n. 10 del 14.12.2020 e quelle espresse nella nota di Città metropolitana di Torino prot. n. 71514/TA0-O4 del 13.10.2020 al punto "Mitigazioni e compensazioni" : venga realizzata, lungo tutto il perimetro dell'area interessata dall'intervento, una una barriera arboreoarbustiva costituita da essenze appartenenti alla flora autoctona. Gli interventi di creazione della barriera verde, compatibilmente con la realizzazione delle opere, dovranno essere realizzati a partire dalla prima stagione utile e dovranno essere realizzati con la messa a dimora delle specie previste con l'utilizzo di esemplari arbustivi/arborei di dimensioni adeguate, in modo che l'effetto voluto sia immediatamente percepibile".*

Sono previsti, come intervento compensativo, opere di rimboschimento su due superfici accorpate di 5.400 mq e di 7.000 mq poste rispettivamente ad est ed a sud dell'allevamento. L'intervento di rimboschimento proposto costituisce la compensazione forestale prevista dall'art. 19 della L.R. n. 4/2009 conseguente la trasformazione di una superficie boscata di estensione pari a 1,11 ha.

Gli interventi sono stati autorizzati , secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n° 8/R/2011, dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte con D.D. n. 1597del 19/06/2020.

Altri aspetti localizzativi

In merito alla localizzazione, il Comune di San Giusto e il Comune di San Giorgio eccepiscono motivi di detrimento del valore intrinseco della qualità delle rispettive comunità, dal momento che entrambe sarebbero affette, in quanto al primo, da una compromissione delle legittime aspettative in termini di salubrità e qualità della vita e, per il secondo, da un disvalore derivante anche da pregresse previsioni di sviluppo, pure sancite dagli strumenti regolatori, che verrebbero meno nel caso della realizzazione del progetto in esame.

Sotto tale profilo, come emerge dagli atti procedimentali, va rilevato che -in quanto al primo Comune- le riserve manifestate sono fondate sostanzialmente su preoccupazioni facenti leva su esperienze pregresse relative ad altre iniziative consimili ma espresse in termini analogici e non tecnici né tantomeno suffragati da notazioni tecniche o proposte atte a definire condizioni per la soluzione di merito delle questioni sollevate e -in quanto al secondo Comune- che il nocumento al potenziale sviluppo che conseguirebbe all'installazione dell'impianto proposto non trae dimostrazione dagli strumenti di pianificazione vigenti, tenuto presente che la realizzazione dell'opera esaminata è ammessa e non pare in contrasto con previsioni pure riferite ma alle quali in ogni caso non è stato dato seguito.

Quadro di riferimento progettuale – ambientale

L'area oggetto dell'intervento, delimitata ad est dall'autostrada A5 Torino – Aosta, a nord, ad ovest ed in parte a sud da coperture forestali, si trova a sud ovest del concentrico del Comune di Montalenghe, a sud est del concentrico del Comune di San Giorgio Canavese ed a nord est del concentrico del Comune di San Giusto Canavese.

Nel raggio di un chilometro dal baricentro dallo stabilimento la prevalente destinazione d'uso del territorio è agricola. Tra i recettori più prossimi allo stabilimento si registra la presenza a sud del sito in Comune di San Giorgio Canavese dell'area produttiva Pininfarina, attualmente dismessa, mentre le altre aree produttive/commerciali di San Giorgio e di San Giusto Canavese, poste nel quadrante ovest-sud, si trovano a distanze superiori ai 500 m dal baricentro dello stabilimento, così come le prime abitazioni del Comune di San Giusto Canavese. Le aree residenziali più prossime del Comune di San Giorgio si trovano in direzione nord-ovest ad oltre un chilometro di distanza mentre quelle di Montalenghe si trovano in direzione est a circa 750 m oltre il tracciato dell'autostrada A5.

Nell'area vasta si trovano altri allevamenti avicoli: in direzione nord est a circa 850 m in Comune di Montalenghe, in direzione sud ovest a circa 1.800 m in Comune di San Giusto Canavese ed in direzione nord ovest a circa 2.300 m in Comune di Cuceglio.

I pozzi ad uso potabile più prossimi allo stabilimento sono posti a sud e sud est in Comune di San Giusto Canavese a distanze superiori ai 1.200 m.

Alternative localizzative e progettuali

Per quanto riguarda le alternative localizzative e progettuali prese in esame al fine dell'insediamento dell'attività, si ritengono condivisibili le motivazioni che hanno portato la società proponente alla scelta definitiva del sito.

Le valutazioni istruttorie effettuate hanno tenuto conto di tutto lo stabilimento nel complesso senza condizionamenti dovuti alla presenza del capannone già in attività che si è rilevato comunque un valore aggiunto che permetterà, attraverso i dovuti monitoraggi dello stesso, valutazione delle condizioni di esercizio dello stabilimento al fine di migliorarne ulteriormente le prestazioni ambientali.

Aspetti progettuali/gestionali

Il proponente ha dato evidenza della potenziale corretta gestione dell'allevamento sulla base della normativa ambientale e tecnica di settore e dei presidi adottati. Ha dato riscontro alle criticità ed agli aspetti da approfondire emersi durante lo svolgimento dell'istruttoria ed ha definito le modalità e le procedure che verranno poste in essere in caso di eventi accidentali.

In particolare l'istruttoria ha dato evidenza che il progetto è stato redatto in linea con tutte le BAT di settore (*Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*) e con le normative che disciplinano, le norme sul benessere animale e la biosicurezza.

L'istruttoria è stata svolta cercando di acquisire già preliminarmente in fase di progettazione definitiva, i più fondati elementi atti a valutare i processi e le modalità operative e gestionali proposte al fine di prevenire e limitare gli effetti dell'attività sulle diverse componenti ambientali (riconducibili sia all'esercizio ordinario dell'attività, sia al manifestarsi di situazioni di emergenza) ed individuando tutti i più idonei ed adeguati interventi di mitigazione, ovvero l'insieme delle operazioni complementari al progetto, realizzate contestualmente all'intervento, attraverso le quali è possibile ottenere benefici ambientali in grado di annullare o comunque mitigare gli impatti residui collegati all'intervento, al fine di migliorare le prestazioni ambientali del progetto ponendo particolare attenzione per quanto riguarda all'impatto potenzialmente più percepibile sul territorio, tipico per questo genere di stabilimenti, che è quello odorigeno.

L'azienda rappresenta un tipo di allevamento di concezione decisamente moderna che recepisce tutto quanto previsto dalla normativa di settore come progettualità e come modalità operative/gestionali che sono state ulteriormente implementate tenendo debitamente conto di quanto emerso ed evidenziato in sede istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica è risultato dunque possibile definire le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata ambientale dove verranno individuate tutte le ulteriori prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione.

Aspetti geologici/geotecnici

Dal punto di vista dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto non vi sono osservazioni che contrastino il progetto.

È stata chiarita sulla base dei dati di indagine per le nuove costruzioni ed in particolare dei pozzetti esplorativi realizzati a tale scopo l'assenza nell'area di un "deposito loessico argillificato", pur segnalato nella cartografia comunale, che avrebbe potuto eventualmente creare problematica di dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche direttamente dalla superficie così come da progetto.

La carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica allegata al PRGC individua l'area oggetto dell'intervento in Classe 2A per la quale, viste le scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni, gli approfondimenti geotecnici devono essere finalizzati a garantire un piano di posa omogeneo delle fondazioni e ad evitare cedimenti differenziali.

Le fondazioni previste a progetto per le strutture dell'allevamento saranno, come per il capannone esistente, di tipo a platea sulla quale si concorda, in quanto tra le fondazioni superficiali è quella che meglio assorbe ed in maniera omogenea eventuali cedimenti. Sulle fondazioni è stata effettuata con risultati positivi una verifica geotecnica della stabilità delle fondazioni allo Stato Limite Ultimo (S.L.U.) ai sensi del D.M. 17/01/2018 secondo il Metodo di Brinch - Hansen.

Per le finalità della procedura, ovvero una valutazione del progetto sulla componente geologico/ambientale, si ritiene che siano più che sufficienti le verifiche effettuate che hanno permesso di valutare la capacità portante dei terreni rispetto ad un carico su di essi e di verificare l'assenza di possibili cedimenti differenziali delle fondazioni con conseguenti implicazioni sulla componente sottosuolo dovute alla fessurazione o rottura delle superfici destinante alla stabulazione degli animali.

Gli esiti di tale verifica geotecnica preliminare della stabilità delle fondazioni non sostituiscono la verifica strutturale e geotecnica da effettuarsi a carico dello strutturista nella successiva fase di progettazione esecutiva per il rilascio del permesso di costruire quando si avrà l'esatta cognizione dei carichi applicati sul piano d'imposta delle fondazioni.

In relazione al piano d'imposta della falda superficiale, sulla base delle relazioni prodotte dal proponente per la presente procedura nonché dalle relazioni a corredo delle istanze per la concessione del pozzo e per il rilascio dell'AUA agli atti dell'amministrazione, non si evidenziano criticità venendo garantito un abbondante franco dalle strutture sensibili dell'allevamento (fondazioni, trincea disperdente).

Fase di cantiere

Non si evidenziano criticità riferite a tale fase del progetto trattandosi di fatto di una normale attività cantieristica di tipo edilizio consistente nella realizzazione di 4 capannoni prefabbricati. Gli eventuali impatti derivanti dalla fase di cantiere, per la quale è prevista comunque l'adozione di specifici presidi e modalità operative/gestionali, sono da considerarsi comunque reversibili e limitati nel tempo.

Non si ravvisano attività che possano produrre impatto sulle acque superficiali, in particolare sul canale demaniale di Caluso che si trova a circa 200 m in direzione sud, e sulle acque sotterranee in quanto la realizzazione dei nuovi capannoni sarà impostata su tipologie di fondazioni a platea che non avranno alcuna interferenza con la falda acquifera.

Per ciò che riguarda la produzione di polveri, al fine della limitazione di diffusione delle stesse, sono previste operazioni di bagnatura delle piste con frequenze legate alle condizioni meteorologiche e limitando la velocità di transito a 30 Km/h.

Per quanto riguarda l'aspetto acustico in fase di cantiere la relazione previsionale acustica prevede che venga richiesta autorizzazione in deroga acustica la cui istanza è da presentare al Comune sede ai sensi della DGR 27 giugno 2012 n.24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni

comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52". Si rammenta che ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale.

Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, per un volume stimato di 4.000 mc derivanti dagli scavi di fondazione per la realizzazione dei fabbricati, esse saranno riutilizzate completamente nel sito di produzione come volume di riporto in regime di sottoprodotto ai sensi dell'art. 21 "Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni" del DPR 120/20217 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 " al quale si rimanda per tutti gli adempimenti previsti.

Per quanto concerne la tutela archeologica la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 2898 del 19/02/2021 ha evidenziato quanto segue ".....esaminata la documentazione agli Atti di questa Soprintendenza si è verificato che l'intervento in progetto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria e che gli scavi previsti interesseranno verosimilmente sedimenti già compromessi in precedenza. Si esprime dunque parere favorevole all'intervento proposto e si ricordano le specifiche responsabilità in capo alla D.L. Si rappresenta che, qualora durante i lavori si verificassero affioramenti di manufatti e stratificazioni antichi, anche dubbi, ai sensi dell'art. 90 del D.Legs.vo 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ricorre l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire l'Ufficio scrivente, al fine di evitare possibili danneggiamenti e consentire l'immediata identificazione di manufatti e/o stratificazioni antiche, oltre a garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei ritrovamenti".

Emissioni in atmosfera

Nell'area vasta insistono allevamenti avicoli che, almeno sicuramente in passato, sono stati individuati come possibili sorgenti di odori fastidiosi segnalati presso le zone residenziali di San Giorgio e San Giusto Canavese. Rispetto a tale aspetto formalmente ad oggi non risultano più dal 2015 segnalazioni di molestia registrate dagli enti di controllo che evidenzino una situazione problematica dell'area. In particolare nel 2015 la CMTorino era intervenuta con ARPA Piemonte su Cascina del Sol, azienda con tutt'altra tecnologia assolutamente non paragonabile, trattandosi di riattivazione di un impianto obsoleto degli anni 60 che aveva dato inizialmente molteplici problemi, ad un allevamento di concezione moderna come quello oggetto dell'istruttoria.

Come già indicato, l'impatto potenzialmente più percepibile che potrebbe derivare dal progetto è quello odorigeno, intrinseco al tipo di attività che si vuole andare ad insediare, ed una gestione non attenta e scrupolosa, in particolari condizioni meteo locali sfavorevoli alla dispersione delle emissioni, potrebbero concorrere a determinare impatti sulle zone abitate. (L'analisi anemologica effettuata da ARPA Piemonte ha messo in luce che di giorno sono prevalenti i venti provenienti fra NE ed E, che potrebbero produrre ricadute delle eventuali emissioni odorigene primariamente verso l'abitato di San Giusto Canavese e, parzialmente, San Giorgio Canavese. Tali provenienze si osservano anche nelle rose su base mensile relativamente ai periodi primaverile ed estivo (da aprile ad agosto) che generalmente risultano essere i più critici per eventuali molestie olfattive. Di notte

sono prevalenti i venti fra NO e N, con potenziali ricadute di emissioni odorigene su parte dell'abitato di San Giusto Canavese).

Come già in precedenza riportato la progettazione ha dato evidenza della volontà da parte dell'azienda di applicare in modo preciso e rigoroso tutte le BAT di settore, con particolare attenzione a quelle relative alle emissioni odorigene, individuando tutti i più idonei ed adeguati interventi di mitigazione e tutte le possibili modalità operative/gestionali, che sono state ulteriormente implementati tenendo debitamente conto di quanto emerso ed evidenziato in sede istruttoria, al fine del contenimento e delle prevenzione di qualsivoglia potenziale molestia olfattiva.

I fattori di stima delle emissioni di ammoniaca sono stati opportunamente giustificati e supportati facendo un confronto tra il "sistema di riferimento" e lo "stato di progetto" attraverso il Software Bat-Tool sviluppato nell'ambito del progetto europeo Life integrato Prepair da parte del Centro Ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia. Rispetto al "Sistema di Riferimento" le tecniche adottate in azienda consentono un contenimento dell'emissione di ammoniaca pari a circa il 38,5 %.

L'adozione di ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione con pavimenti interamente ricoperti da lettiera (lolla di riso), l'utilizzo di abbeveratoi antispreco, la regolazione automatica dei ricambi d'aria e della regolazione dei livelli di umidità e temperatura, unitamente alla fresatura della lettiera con frequenza di ogni 4 giorni a partire dal 15° di allevamento così da ottenere una maggiore proprietà di assorbimento della parte umida impedendo il verificarsi di condizioni anaerobiche, consentono di limitare le emissioni di molecole odorigene.

Le ventole per l'estrazione dell'aria saranno installate in posizione distale rispetto ai recettori più prossimi allo stabilimento e saranno dotate di deflettori per convogliare il flusso verso il basso. La previsione di una barriera arboreo arbustiva in prossimità dei punti di estrazione aria dai capannoni (le BAT di settore indicano il "*collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita - per esempio vegetazione*") estesa su tutto il perimetro dell'allevamento come da prescrizione della Soprintendenza, e il rimboschimento nell'ambito delle azioni compensative, assieme all'ampia area boscata presente nell'area, potranno contribuire, unitamente ovviamente ad un'attenta gestione e precisa osservazione delle migliori tecniche disponibili in riferimento alle BAT di settore, al contenimento ulteriore della diffusione di odori.

L'adozione del sistema di ricambio dell'aria come sopra descritto limita inoltre la diffusione delle polveri. Si ritiene che anche le emissioni di polveri dai silos siano scarsamente rilevanti in quanto poco significative e di durata estremamente limitata.

Come già indicato, tutti gli effluenti zootecnici prodotti (pollina) saranno allontanati dal sito al termine del ciclo di allevamento senza ricorrere alla fase di stoccaggio in sito e/o in campo ed alla successiva utilizzazione agronomica. Solamente in situazioni emergenziali è previsto per brevi lassi di tempo lo stoccaggio della pollina opportunamente coperta in platea garantendone la minima movimentazione. Rispetto alla proposta iniziale, la scelta di eliminare le due fasi a maggior impatto odorigeno quali lo stoccaggio della pollina, almeno nelle normali condizioni di esercizio dell'allevamento, e l'utilizzo agronomico sui terreni presenti nella zona, appare determinante per contenere l'impatto odorigeno complessivo dello stabilimento

Si vuole evidenziare in modo particolare la disponibilità dell'azienda a recepire tutto quanto

proposto in sede istruttoria al fine di fornire ulteriori maggiori garanzie sulla prevenzione e contenimento delle emissioni odorigene e sulle modalità di risoluzione di eventuali problematiche in tal senso.

Il proponente ha previsto un *“protocollo di monitoraggio degli odori”*, mediante un cosiddetto *“registro impianto”* in cui, oltre alla registrazione delle operazioni interne più critiche, è prevista una procedura interna di registrazione delle eventuali segnalazioni locali di odori di cui la ditta stessa dovesse venire a conoscenza. Si ritiene utile e corretta la procedura prevista, unitamente all’installazione fin da subito di una centralina anemometrica così come confermato dalla ditta, in quanto permette di effettuare un’immediata correlazione fra le eventuali segnalazioni e le attività più critiche svolte e di intervenire celermente per risolvere il problema qualora la criticità sia stata ricondotta a una delle attività svolte. Per il corretto posizionamento dell’anemometro e per le caratteristiche della strumentazione, da concordare preventivamente con Arpa Piemonte, si rimanda ai criteri richiamati nei paragrafi 5.2 e 5.3 della parte V - Allegato 1 della DGR 13/2017.

Il proponente ha poi correttamente dato la propria disponibilità alla partecipazione al Tavolo di Confronto individuato all’Allegato 1 della citata Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554, qualora attivato dal Comune.

La società proponente ha inoltre proposto, come richiesto, le seguenti azioni di monitoraggio che saranno recepite nel piano di monitoraggio e controllo dell’AIA:

- registrazione dell’andamento dei parametri monitorati di NH₃, CO₂, umidità relativa e temperatura, andamento della ventilazione (numero di ventilatori in funzione e regime di aspirazione) dei capannoni e gli andamenti di processo;
- monitoraggio nelle più gravose condizioni di esercizio dei seguenti parametri presenti nell’aria estratta dai capannoni: caratterizzazione olfattometrica (concentrazione di odore), NH₃, COT, caratterizzazione chimica delle emissioni con particolare riferimento a composti ridotti dello zolfo, indoli, fenoli, acidi grassi volatili e ammine volatili.

Arpa Piemonte ha dato la propria disponibilità alla condivisione delle modalità di campionamento e prelievo e sul posizionamento della centralina meteo.

I monitoraggi saranno svolti inizialmente con una frequenza di una campagna per stagione sul capannone attivo ed una campagna di analisi in condizioni di vuoto sanitario. In seguito, al termine dell’anno di monitoraggio, dovrà essere predisposta una relazione finale nella quale vengono incrociati tutti i dati misurati facendo emergere quali siano le fasi di lavorazione a maggior impatto odorigeno riportando i seguenti dati: gli esiti dei monitoraggi periodici, il registro di impianto e dati di processo, i parametri microclimatici e chimici registrati presso i ricoveri, il confronto con studi su analoghe emissioni da parte del CRPA, le eventuali segnalazioni, i dati meteo registrati dalla centralina meteo.

La relazione conclusiva, in caso di presenza di segnalazioni significative di odori ascrivibili all’allevamento, dovrà individuare ulteriori azioni di mitigazione dell’impatto odorigeno che la Città Metropolitana di Torino, tenuto conto anche degli esiti di eventuali attività di vigilanza condotte da Arpa Piemonte, potrà valutare e prescrivere anche per la conduzione degli altri ricoveri. Se, invece, alla fine del periodo di monitoraggio la situazione rientrasse nella norma (assenza di segnalazioni di

odore significative ascrivibili all'allevamento in oggetto), la relazione conclusiva non dovrà individuare le ulteriori azioni di mitigazione e i monitoraggi potranno essere adeguati al normale regime di allevamento.

È doveroso sottolineare il fatto che si tratta del primo caso in Città Metropolitana di Torino per un allevamento rientrante in AIA a cui sono stati richiesti, venendo recepiti dall'azienda, tutta una serie di monitoraggi essi saranno svolti sul primo capannone e verranno poi estesi anche agli altri 4 e ridefiniti sulla base dei risultati ottenuti. Tale scrupolo è stato adottato conseguentemente alle preoccupazioni espresse dalle amministrazioni locali vista la sensibilità dell'area che nel corso del tempo ha patito problematiche legate alla presenza di altri allevamenti.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato è da ritenersi dunque che l'istruttoria è stata condotta in linea con quanto evidenziato nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 "L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno" in cui viene evidenziato che "L'Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, nell'ambito dell'istruttoria tecnico amministrativa prevista dalla normativa vigente, valuta la caratterizzazione delle emissioni odorigene proposta dall'istante, nonché la necessità di formulare prescrizioni specifiche per il contenimento delle emissioni odorigene con riferimento a quanto riportato nelle presenti Linee Guida e verifica sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili l'adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per evitare o ridurre le emissioni odorigene derivanti dall'esercizio dell'attività".

Come da indicazioni di Arpa Piemonte non è stata ritenuta necessaria la produzione di un modello matematico della dispersione degli odori. Nel caso di allevamenti, caratterizzati dalla presenza di sole emissioni diffuse e fuggitive risulterebbe molto complicato caratterizzare in modo adeguato il quadro emissivo da inserire in un modello matematico di dispersione. L'incertezza dei dati di input associata alle approssimazioni ed all'incertezza propria del modello matematico utilizzato, porterebbero dunque a risultati poco rappresentativi delle ricadute sul territorio.

In conclusione, sulla base dell'esperienza maturata in Città Metropolitana di Torino su allevamenti simili che adottano in maniera scrupolosa tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali previsti dalle BAT di settore propri di un allevamento moderno di nuova concezione, la cui adozione porta a considerare cautelativa la distanza dalle aree residenziali e da altri recettori, non si evidenziano elementi di criticità determinanti che possano comportare fenomeni di emissioni odorigene non compatibili con il territorio.

Tutte le dovute attenzioni in merito sono state poste, l'azienda ha accolto e recepito tutto quanto fatto osservare in fase istruttoria ed inoltre, a seguito dei risultati dei monitoraggi, verranno riesaminate e valutate, se necessario, le condizioni di esercizio dello stabilimento per migliorarne ulteriormente le prestazioni ambientali.

Gestione acque meteoriche e scarichi - Comparto Acque superficiali e sotterranee

Come già evidenziato, dall'insediamento si originano unicamente reflui domestici dai bagni aziendali e dell'abitazione del custode, il cui recapito finale sono strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea disperdente, come già autorizzato con AUA.

Il franco di falda della trincea disperdente previsto dalla vigente normativa in materia di scarichi è

ampiamente rispettato inoltre la distanza tra la trincea disperdente ed il previsto pozzo aziendale è maggiore di 30 metri. Tale distanza, prevista dall'allegato 5 della D.M. 4 Febbraio 1977 "*Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*", viene prescritta tra la trincea disperdente e manufatti ad uso potabile. Cautelativamente nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio AUA era già stato comunque verificato il rispetto di tale distanza, malgrado l'uso previsto per il pozzo in questione sia unicamente di tipo zootecnico, e pertanto non si ritiene che sussistano problematiche di interferenze tra le due strutture con implicazioni di tipo ambientale.

In merito alla gestione delle acque meteoriche proposta, si prende atto che la Società dichiara che non si configurano nell'insediamento "*superfici scolanti*" così come definite dal Regolamento Regionale n. 1/R/2006 "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29/12/2000 n. 61)*" e che, rispetto alle precedenti proposte di gestione, l'impresa ha optato per l'immissione su suolo delle acque derivanti dalle aree esterne impermeabilizzate, senza nessuna tipologia di raccolta o trattamento, comprese quelle provenienti dai pluviali dei capannoni.

Tale gestione appare in linea con quanto proposto per altri allevamenti, non solo avicoli, esistenti sul territorio e recepisce quanto evidenziato in fase istruttoria in relazione alla prima proposta di immissione nel laghetto esistente le cui acque sono considerate dalla normativa come acque sotterranee (ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i., è vietata l'immissione di acque meteoriche in acque sotterranee) ed in merito alla seconda proposta di realizzare una rete di raccolta afferente a due pozzi disperdenti sui quali si erano manifestati dubbi sulle modalità gestionali (rete di caditoie e/o tombini sopraelevati di 10 cm rispetto al piano di campagna attivati solo nel caso di precipitazioni di forte intensità che innalzino il livello delle acque sui piazzali fino a trascinare nei manufatti di captazione con possibilità di creare zone allagate ed impaludamenti).

In merito alla gestione delle aree impermeabilizzate si ritengono condivisibili le modalità operative e gestionali previste nel "*disciplinare*" di cui al Regolamento Regionale n. 1/R/2006 finalizzate alla prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche per la cui gestione verranno impartite ulteriori specifiche prescrizioni per la corretta e puntuale pulizia e manutenzione delle aree esterne, con particolare attenzione alle aree pavimentate che saranno oggetto di transito mezzi per il carico e scarico animali o per la rimozione della lettiera a fine ciclo, per scongiurare il dilavamento delle superfici ed il trasporto di inquinanti su suolo.

Come già indicato è stata chiarita sulla base dei dati di indagine per le nuove costruzioni ed in particolare dei pozzetti esplorativi realizzati a tale scopo l'assenza nell'area di un "*deposito loessico argillificato*", pur segnalato nella cartografia comunale, che avrebbe potuto eventualmente creare problematica di dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche direttamente dalla superficie così come da progetto.

In ogni caso, in merito ad eventuali problematiche relative alla gestione su suolo di tutte le acque meteoriche, in autorizzazione verranno inoltre previste specifiche prescrizioni per una corretta dispersione volte ad evitare fenomeni di ruscellamento che possano creare erosioni e situazioni di dissesto.

La stabulazione degli animali verrà effettuata su pavimentazione piena cementata all'interno dei capannoni, dei quali è stata verificata l'assenza di possibili cedimenti differenziali delle fondazioni, e

non si ravvisano problematiche riconducibili ad eventuali fenomeni di percolazione di inquinanti connessi con il ciclo produttivo ed al lavaggio e disinfezione dei locali dovute alla fessurazione o rottura delle pavimentazioni.

Come già evidenziato in precedenza tutti gli effluenti zootecnici prodotti (pollina) saranno immediatamente allontanati dal sito al termine del ciclo di allevamento, ed indirizzati agli impianti a digestione anaerobica terzi senza ricorrere alla fase di stoccaggio in sito e/o in campo ed utilizzazione agronomica. E' previsto l'utilizzo di una platea impermeabilizzata della pollina, debitamente coperta, solamente in casi eccezionali e per lassi di tempo limitati.

Dall'arco di disinfezione mezzi, data la natura dell'opera la cui finalità è quella di disinfettare mediante nebulizzatrici con adesione delle particelle liquide ai mezzi, non si origineranno reflui da gestire.

Nello stabilimento non si ravvisano attività o modalità operative gestionali che possano produrre impatti sulle acque superficiali, in particolare sul canale demaniale di Caluso che si trova a 200 m in direzione sud, ed anche in merito alle acque sotterranee sussistono adeguate condizioni di sicurezza per le falde acquifere contro eventuali fenomeni di inquinamento essendo state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione delle matrici sia in fase di cantiere che di esercizio.

Non si rilevano interferenze con i pozzi ad uso idropotabile più prossimi allo stabilimento.

Come già evidenziato non si ravvisano incompatibilità con la documentazione tecnica che disciplina i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde approvata dalla Regione Piemonte, in attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con la D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 "*Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017*".

Suolo

Per la realizzazione dell'intervento è prevista la sottrazione di parte di suolo libero. L'impatto su questa componente risulta essere comunque limitato trattandosi di suoli, interessati in parte da rimaneggiamenti e riporti non livellati, rientranti nella terza classe di capacità d'uso, cioè suoli con evidenti limitazioni che riducono le scelte colturali, la produttività e/o richiedono speciali pratiche conservative.

Flora e fauna

Si ritiene che l'asportazione della vegetazione prevista dal progetto non arrechi un impatto significativo alla biodiversità del sito in quanto non interessa habitat e vegetazione di particolare pregio naturalistico.

Nel dettaglio le occupazioni di uso del suolo dell'area di indagine interessano seminativi indifferenziati, prati stabili ed una superficie boscata complessiva di 11.100,00 mq, costituita prevalentemente da un giovane robinieto insediato in alcuni tratti a carico di riporti di materiale non livellato. Nel complesso si tratta quindi di un popolamento di mediocre pregio naturalistico, dai forti caratteri invasivi derivanti dalla spiccata propensione della *Robinia* a colonizzare le zone ad essa

circostanti.

Le previste opere di compensazione forestale (rimboschimento su due superfici accorpate di 5.400 mq e di 7.000 mq poste rispettivamente ad est ed a sud dell'allevamento) con composizione a spiccata connotazione naturalistica con formazione di un bosco "*Quercus-Carpineto*" a prevalenza di *Quercus robur* e *Carpinus betulus* posto in aderenza e contiguo a formazioni forestali esistenti, unitamente alla previsione di una barriera arboreo arbustiva con specie autoctone così come prescritta da parte della Soprintendenza, contribuiranno ad aumentare il valore del contesto territoriale contermini con tutte le implicazioni naturalistiche ed ecologiche connesse.

Nell'allevamento sono previste tutte le misure in materia di biosicurezza al fine di evitare l'attrazione della fauna selvatica.

La barriera arboreo arbustiva, oltre ad essere intervento di mitigazione dell'impatto odorigeno così come indicato nelle BAT (*collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita - per esempio vegetazione*), andrà a migliorare la percezione del paesaggio con la schermatura di nuovi elementi estranei al paesaggio agrario tradizionale.

In relazione ai vigneti, compresi nei territori di produzione di vini D.O.C. e D.O.C.G, presenti a sud est ad una distanza di circa 500 m dell'insediamento in progetto, nell'area compresa fra l'ex stabilimento Pininfarina e l'Autostrada A5 Torino – Aosta, dalla quale subiscono già gli effetti dovuti alla propagazione di inquinanti tipici del traffico veicolare, non si ritiene vi possano essere significative ricadute derivanti dall'allevamento considerata la schermatura data dall'esistente area boscata che verrà ulteriormente implementata lato sud dai previsti interventi di compensazione forestale.

Acustica

L'area oggetto dell'intervento si colloca in classe III (*aree di tipo misto*) del piano di zonizzazione acustica comunale. I recettori più prossimi allo stabilimento in Comune di San Giorgio si trovano invece in IV classe (*aree di intensa attività umana*).

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta conformemente a tutti i punti previsti dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 "*Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*" non sono in generale emerse particolari criticità in merito all'impatto acustico derivante dall'intervento in fase di esercizio. Non si ritengono necessarie prescrizioni né ulteriori interventi di mitigazione acustica oltre a quelli già previsti nella relazione tecnica sia per la fase operativa.

Si concorda con la ditta che prevede una campagna di misurazione del rumore presso i recettori, in fase di esercizio raggiunte le condizioni di regime dell'installazione, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Per la fase di cantiere è prevista la richiesta di autorizzazione in deroga al Comune competente. Si rammenta che ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*" l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di

carattere organizzativo e procedurale

Traffico e viabilità

L'area oggetto dell'intervento è localizzata in strada vicinale di Prassione raggiungibile, come percorso indicato dalla ditta, da strada comunale di proprietà del Comune di San Giorgio che si distacca dalla SP 53 al Km. 7 + 660. Nel dettaglio dall'autostrada A5, presumibilmente utilizzata dai mezzi da e verso l'allevamento, dal casello autostradale di San Giorgio ci si immette sulla SP 53 fino al raggiungimento della rotatoria distante all'incirca 700 m e da qui, su viabilità comunale, per altri circa 650 m.

Si concorda che il percorso individuato, senza l'attraversamento di centri abitati e con l'immissione su strada comunale direttamente dal braccio della rotonda che appare consono alla propria funzione, appare ad oggi dal punto di vista della tutela e della salvaguardia della sicurezza stradale la soluzione più favorevole.

L'eventuale soluzione alternativa proposta rappresentata dall'utilizzo dell'innesto della strada vicinale di Prassione lungo la S.P. 217 al Km. 3+000, disposta peraltro obliquamente rispetto la strada principale, allo stato e nelle condizioni attuali non è ritenuta idonea per l'esercizio dell'attività con transito ordinario dei mezzi. Inoltre il tragitto proposto potrebbe generare ulteriori problematiche ai flussi veicolari ed all'utenza debole dovute alla percorrenza entro il centro abitato di Montalenghe (sulla stessa S.P. 217 e lungo la S.P. 82). Al momento dunque, l'ipotesi di transito dei mezzi dell'attività lungo la S.P. 217, nelle condizioni attuali in assenza di interventi di funzionalizzazione dell'incrocio tramite rotatoria e attente valutazioni per la percorrenza dei mezzi nel tratto di centro abitato, comporterebbe pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione stradale. Non si ritiene che l'adeguamento dell'intersezione individuata, previa costruzione di una rotatoria, possa essere imputato alla ditta considerando inoltre che gli eventuali terreni interessati non sono in disponibilità della stessa.

La soluzione prescelta, con un tragitto dal casello autostradale di circa 1,7 Km, è da ritenersi la preferibile anche da un punto di vista ambientale comportando il tragitto alternativo, un percorso maggiore che si sviluppa per 5 Km dal casello con maggiori produzioni di inquinanti tipici derivanti dal traffico, sia per la fase di esercizio che di cantiere veicolare.

In relazione alle eventuali problematiche paventate dal Comune legate all'adeguatezza statica del ponte sul Canale Demaniale di Caluso (di proprietà del Comune di San Giorgio Canavese) derivanti dal passaggio dei mezzi pesanti sul manufatto, considerato che non sono disponibili gli elaborati progettuali e i dati di carico ammissibile, si rileva che al momento delle valutazioni non vi sono evidenze oggettive che sostengano l'escludibilità dell'ipotesi di accesso viabilistico o che giustificano l'interdizione al traffico di una strada di pubblico passaggio ad oggi praticato.

La questione riguarda difatti complessivamente la fruibilità del ponte in sè, considerato il costante utilizzo della strada da parte di mezzi agricoli per accedere ai fondi e da mezzi d'opera impegnati in operazioni di recupero ambientale di un'area posta a nord dell'area oggetto dell'intervento.

A fronte dei rilievi esposti in merito e lungamente dibattuti in sede di conferenza dei servizi la Società proponente si è resa disponibile nel farsi carico, tramite studio professionale accreditato, dell'effettuazione di verifiche strutturali specialistiche sul ponte in modo da poter confermare che il

manufatto sia idoneo al transito dei propri mezzi. Tale disponibilità, che si ritiene pienamente condivisibile, è stata formalizzata con nota in data 20/05/2021 al Comune di San Giorgio Canavese con il quale la Società proponente si impegna a concordare le modalità di attuazione e le economie.

In particolare è proposta, senza aggravio di costi per il Comune, l'esecuzione da parte di professionista di una verifica strutturale non distruttiva del ponte mediante verifica della deformazione a seguito dell'applicazione di un carico puntuale e/o distribuito sulla mezzera del manufatto a mezzo di sosta di mezzi d'opera con asse carico confermando al contempo la disponibilità ad addivenire ad una soluzione condivisa della problematica.

In relazione alle criticità pure segnalate che potrebbero derivare a causa della larghezza ridotta della carreggiata dalla percorrenza della strada comunale sterrata di accesso al sito che si diparte dalla rotonda, anche in questo caso comunque già riscontrabili indipendentemente dall'insediamento dell'allevamento, si ritengono pienamente accettabili e condivisibili le soluzioni e le considerazioni svolte in merito dal proponente. Non è da ritenersi infatti che un incremento medio di circa 1,5 viaggi al giorno possa determinare criticità, così anche per quanto riguarda il numero di viaggi di punta per i quali vi è da considerare comunque che si tratta di picchi limitati nel tempo e saltuari. Vi è comunque da considerare che per gli allevamenti una viabilità con carreggiate ridotte rappresenta una condizione estremamente diffusa sul territorio dovendo lo stabilimento, per propria natura, svilupparsi in ambito prevalentemente di tipo agricolo.

A seguito di operazioni di manutenzione e ripristino del tratto di strada che costeggia l'area Pininfarina, per le quali la ditta ha manifestato l'intenzione di voler proseguire nel tempo, la via risulterebbe sgombra e di larghezza sufficiente al passaggio contemporaneo di mezzi tranne che in due strettoie dove il tratto di strada presenta caratteristiche comunque idonee a consentire la vista del mezzo proveniente da direzione opposta, con possibilità di accostare su un lato e fermarsi in attesa che si liberi la carreggiata. Per ovviare ulteriormente a tale problematica la ditta intende autoregolamentare il transito da e verso allevamento dei propri mezzi con tabelle orarie per cui sia consentito solamente il dirigersi o l'allontanarsi dal sito in modo che i mezzi di trasporto non si ostacolino nel transito.

Si prende favorevolmente atto che la ditta intende provvedere inoltre alla manutenzione della strada, attività comunque da regolamentare e concordare con la proprietà del sedime stradale, mediante attività di inghiaatura annuale con utilizzo di ghiaia di cava di adeguata dimensione, livellata e rullata e che per prevenire la polverosità, prima del periodo estivo, potrà ricorrere alla distribuzione di emulsione polimerica acquosa di acetato vinilico con funzione di legante, antipolvere, eco compatibile a norma E.P.A. (Environmental Protection Agency). Per la sola fase di cantiere, nei periodi maggiormente asciutti, si ricorrerà a bagnatura della strada con idoneo carrobotte.

Aspetti sanitari

Come già argomentato sono previste tutte le precauzioni progettuali, tecniche ed operativo/gestionali per far fronte alle potenziali situazioni di rischio e/o disagio nei confronti della popolazione nonché di situazioni anomale in termini di biosicurezza.

Valutazioni sintetiche e conclusioni

L'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale, comprensivi delle integrazioni e degli aggiornamenti richiesti nel corso dell'istruttoria, fanno emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- nel corso dell'istruttoria tecnica integrata per i procedimenti di VIA e di AIA sono state evidenziate alcune problematiche ambientali-tecnico-progettuali-gestionali per le quali sono state definite soluzioni progettuali e gestionali che si ritengono condivisibili;
- il proponente ha dato evidenza della potenziale corretta gestione dell'installazione sulla base della normativa ambientale e tecnica di settore e dei presidi adottati; è stata difatti prevista negli elaborati progettuali l'adozione delle BAT di settore maggiormente idonee per prevenire e ridurre i potenziali impatti individuati e degli adeguati interventi di mitigazione, ovvero l'insieme delle operazioni complementari al progetto, realizzate contestualmente all'intervento, attraverso le quali è possibile ottenere benefici ambientali in grado di contenere al minimo tecnicamente praticabile gli impatti residui collegati all'intervento, al fine di migliorare le prestazioni ambientali del progetto, ponendo particolare attenzione al contenimento delle emissioni odorigene, caratteristiche di questo genere di stabilimenti, che rappresentano l'elemento di più frequente rilievo da parte delle comunità in quanto più diffusamente percepibile sul territorio;
- si evidenzia la disponibilità dell'azienda a recepire tutto quanto proposto in sede istruttoria al fine di fornire ulteriori maggiori garanzie sulla prevenzione ed il contenimento dell'impatto olfattivo e sulle modalità di risoluzione di eventuali problematiche in tal senso; viste le osservazioni e le preoccupazioni condivisibili espresse da parte delle amministrazioni locali sul tema delle molestie olfattive, per lo stabilimento in esame saranno adottati per la prima volta sul territorio della CMT0 monitoraggi specifici che potranno ulteriormente migliorare le prestazioni ambientali dello stabilimento;
- l'azienda, a fronte dei dubbi esposti in merito e lungamente dibattuti in sede di conferenza dei servizi, si è resa disponibile a farsi carico, tramite idoneo studio di ingegneria, delle verifiche strutturali necessarie sul ponte;
- non sono quindi emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, anche in relazione al fatto che si inserisce nel contesto con adeguate misure di mitigazione e presidi ambientali e che sono peraltro da ritenersi efficaci le procedure proposte ed implementate dal proponente finalizzate ad una corretta gestione dell'esercizio e delle emergenze;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica è stato possibile definire le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dove verranno individuate tutte le ulteriori prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, gli impatti derivanti dall'opera potranno essere attenuati e limitati, in fase di cantiere e d'esercizio, adottando tutte le azioni di mitigazione, compensazione e monitoraggio previsti in progetto integrate dalle condizioni già espresse in autorizzazione paesaggistica ed a quelle che verranno ulteriormente individuate in sede di rilascio dell'AIA e del permesso di costruire.

- dall'esame complessivo, si ritiene che il progetto in esame presenti le condizioni per il rilascio di un giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- non risulta necessario integrare il progetto con specifiche condizioni ambientali fatto salvo quanto specificato nella seguente Sezione III.

SEZIONE III

A) Condizioni Ambientali di cui art. 5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e s.m.i

Premessa

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 smi, il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale *"il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza"*.

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Il mancato rispetto delle seguenti condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *"Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali"*.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

- 1) Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata per l'istruttoria interdisciplinare di VIA e di AIA, ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle condizioni ambientali ed adempimenti del presente allegato. Qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D. lgs. 152/2006 e smi, dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino.

Termine per la verifica di ottemperanza: (contestualmente alla comunicazione di fine lavori con relazione scritta, corredata da materiale fotografico)

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

B) Adempimenti

La società proponente è tenuta inoltre al rispetto dei seguenti adempimenti:

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicato l’inizio dei lavori.
- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata la fine dei lavori;
- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata per ogni capannone l’inizio della fase di esercizio dell’impianto.

ALLEGATO B

AUTORIZZAZIONI, PARERI E NULLA OSTA

Progetto:

***“MESSA IN ESERCIZIO ED AMPLIAMENTO DI NUOVO
ALLEVAMENTO AVICOLO”***

Comune: **MONTALENGHE**

Presentato per la fase di Valutazione ex Art. 12

*Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40 ed artt. 23 e 27 bis del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

Proponente: AZIENDA AGRICOLA MATTIODA S.R.L.



COMUNE di MONTALENGHE

**Città Metropolitana di Torino
C.F. e P.IVA 01156620013**

Tel. 011 9839458 - Fax 011 9839202

Ragioneria.comune.montalenghe@pec.it

Ufficio.tecnico@comune.montalenghe.to.it

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.1/2021

ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/08 e s.m.i.

Oggetto: D.P.R. 616/77; L.R. 20/89; art.146 D.Lgs 42/04 e s.m.i.; L.R. 32/08 e s.m.i.
Autorizzazione Paesaggistica in base all'art. 146 del D.Lgs 42/04 e s.m.i. ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/08 e s.m.i.

Ubicazione: Montalenghe Strada Vicinale di Prassione Foglio 17 nn.38-40-41-112-42-43-44-45-46-47-48-49-123-50-51-52

Richiedenti: Società Agricola MATTIODA SRL, con sede in Via Amedeo Vallero 1 – 10086 Rivarolo C.se (TO) Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 12217570014, qui rappresentata nella persona di Mattioda Alberto nato a Ivrea il 26.08.1982, residente in Via Francesco Lemaire 25, Rivarolo C.se (TO), nella sua qualità di legale rappresentante della medesima società;

Lavori di: **AMPLIAMENTO NUOVO CENTRO AZIENDALE AGRICOLO CON COSTRUZIONE DI ULTERIORI QUATTRO STALLE**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che l'art. 82 del D.P.R. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei Beni Ambientali e Paesaggistici, ed in particolare al punto b) del comma 2 del citato articolo delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla-osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesistico-ambientale;

Richiamato l'art. 3 comma 2 della L.R. 32/08 e s.m.i. relativo all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/04 e s.m.i. da parte dei Comuni dotati di Commissione Locale per il Paesaggio;

Considerato che il Comune di Montalenghe, ha istituito in forma associata la " Commissione Locale Per il Paesaggio " ai sensi art. 148 del D.Lgs. 42/04 L.R. 32/08 e che la stessa è stata autorizzata con D.D. 11 maggio 2015, n. 161;

Vista l'istanza presentata allo sportello SUAP - n. pratica 371/2020 dalla Società Agricola MATTIODA SRL, con sede in Via Amedeo Vallero 1 – 10086 Rivarolo C.se (TO) Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 12217570014, per lavori di AMPLIAMENTO NUOVO CENTRO AZIENDALE AGRICOLO;

Visti gli elaborati allegati all'istanza, comprensivi della relazione paesaggistica ammessa nel caso in oggetto con documentazione in forma semplificata, redatti dal tecnico redatta dal geom. Avico Daniele con studio in Pinerolo Via Bignone 83/B, mail daniele.avico@staassociato.it, iscritto al Collegio dei geometri della Provincia di Torino con il n. 7672.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 12/12/05;

Vista la Comunicazione dell'Assessore all'Urbanistica e Programmazione territoriale, Beni Ambientali, Edilizia Residenziale, Opere Pubbliche, Legale e Contenzioso, comunicato relativo all'entrata in vigore del D.P.R. 139/10, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.37 del 16/09/2010;

Visto il parere espresso dalla Commissione Locale del Paesaggio nella seduta del 14.12.2020 verbale 10, favorevole con le seguenti prescrizioni: sia che il richiedente opti per la compensazione monetaria e quindi realizzi un filare di mitigazione, sia che opti per la compensazione fisica, e quindi realizzi un boschetto, entrambi gli eventuali nuovi impianti dovranno essere realizzati fuori dalla fascia di rispetto stradale (quindi tra i fabbricati di nuova realizzazione e l'autostrada, ma a una distanza da quest'ultima maggiore alla fascia di rispetto)

Visto il parere vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo: parere favorevole a condizione che si rispettino le condizioni espresse dalla Commissione Locale del Paesaggio con verbale 10 del 14.12.2020 e quelle espresse nella nota di Città Metropolitana di Torino prot 71514/TA0-O4 del 13.10.2020 al punto "mitigazioni e compensazioni": venga realizzata, lungo tutto il perimetro dell'area interessata dall'intervento, una barriera arborea/arbustiva costituita da essenze appartenenti alla flora autoctona. Gli interventi di creazione della barriera verde, compatibilmente con la realizzazione delle opere, dovranno essere realizzati a partire dalla prima stagione utile e dovranno essere realizzati con la messa a dimora delle specie previste con l'utilizzo di esemplari arbustivi/arborei di dimensioni adeguate, in modo che l'effetto voluto sia immediatamente percepibile.

Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesistico-Ambientale in ragione di:

- inclusione nella Parte III del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e s.m.i., ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c)

Dato atto che l'intervento di cui trattasi **NON** rientra tra quelli disciplinati dall'art.3 comma 1 della L.R. 32/08 e s.m.i. ed è pertanto ascrivibile tra quelli previsti dall'art.3, comma 2 della medesima legge;

Dato atto che in data 13.05.2020 sono stati trasmessi alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino gli elaborati ai fini dell'ottenimento del parere di cui all'art.146, comma 5, del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;

Dato atto che con nota ricevuta il 09.06.2020, prot 1640, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. e D.P.R. 31/2017;

Vista la Parte Terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 616/77, art.82;

Vista la L.R. 20/89 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 32/08 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 139/10;

AUTORIZZA

in base all'art. 146 del D.Lgs 42/04 e s.m.i. ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/08 e s.m.i.

il Sig. Mattioda Alberto nato a Ivrea il 26.08.1982, residente in Via Francesco Lemaire 25, Rivarolo C.se (TO), nella sua qualità di legale rappresentante della Società Agricola MATTIODA SRL, con sede in Via Amedeo Vallero 1 – 10086 Rivarolo C.se (TO) Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 12217570014, alla realizzazione di AMPLIAMENTO CENTRO AZIENDALE AGRICOLO in Strada Vicinale Prassione, come da progetto presentato alle seguenti condizioni:

- sia che il richiedente opti per la compensazione monetaria e quindi realizzi un filare di mitigazione, sia che opti per la compensazione fisica, e quindi realizzi un boschetto, entrambi gli eventuali nuovi impianti dovranno essere realizzati fuori dalla fascia di rispetto stradale (quindi tra i fabbricati di nuova realizzazione e l'autostrada, ma a una distanza da quest'ultima maggiore alla fascia di rispetto)
 - venga realizzata, lungo tutto il perimetro dell'area interessata dall'intervento, una barriera arborea/arbustiva costituita da essenze appartenenti alla flora autoctona. Gli interventi di creazione della barriera verde, compatibilmente con la realizzazione delle opere, dovranno essere realizzati a partire dalla prima stagione utile e dovranno essere realizzati con la messa a dimora delle specie previste con l'utilizzo di esemplari arbustivi/arborei di dimensioni adeguate, in modo che l'effetto voluto sia immediatamente percepibile.
 - sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni e/o concessioni di altri Enti;
- ✓ Il presente atto è trasferibile ai successori od aventi causa del titolare dell'autorizzazione e potrà subire variazione o annullamento (principio di autotutela), senza alcun indennizzo di sorta, ove si riscontrino situazioni non definite e/o rinvenimenti non accertabili preliminarmente così come è annullabile dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nei modi e nei termini previsti dall'art.159 comma 3 del D.Lgs 42/04 e s.m.i.;
- ✓ Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o che possono competere al Comune per effetto di leggi, di regolamenti generali e di convenzioni particolari;
- ✓ la presente autorizzazione, rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi, ai sensi dell'art.10 della L.R. 20/89 e dell'art.146 comma 4 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., **vale per un periodo di cinque anni dalla data del rilascio**, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell'autorizzazione. Copia della presente autorizzazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità nel luogo di lavoro;

- ✓ l'esecuzione dei lavori oggetto della presente autorizzazione è subordinata al preventivo conseguimento di adeguato titolo abilitativo edilizio;
- ✓ Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via ordinaria dinanzi agli organi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 42/04 e s.m.i. ed in conformità al disposto di cui all'art.15 della L.R. 20/89 e s.m.i. comma 1 bis, così come modificato dall'art.11 della L.R. 20/09, la presente Autorizzazione Paesaggistica viene trasmessa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, ed alla Regione Piemonte.

Montalenghe, 26.02.2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. FORNERIS Gloria Eva)

